

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 31 gennaio 2024

OGGETTO: Convenzione Quadro tra INPS e Università per l'attivazione di tirocini curriculari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023, e in particolare, l'art. 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"* e, in particolare, l'articolo 18 che ha previsto

Il Commissario Straordinario

per le Università la possibilità di attivare sulla base di apposite convenzioni con datori di lavoro pubblici e privati, tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;

Visto il Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998 n.142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento" che all'art.2 "Modalità di attivazione", individua al comma 1, lettera b), tra i possibili soggetti promotori di tirocini, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio dei titoli accademici per l'attivazione di tirocini;

Visto l'articolo 2, lettera d), del predetto Decreto Interministeriale, il quale, delinea la tipologia dei tirocini curriculari, prevedendo, in particolare, che le istituzioni scolastiche statali e non statali rilascino titoli di studio con valore legale anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

Viste le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", adottate con l'Accordo n. 86 del 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che forniscono una disciplina dei tirocini formativi e di orientamento stabilendo altresì che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle suddette Linee guida;

Visto l'art. 1, comma 720, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), secondo cui il tirocinio curriculare è "funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto";

Atteso che, a differenza dei tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani che hanno già conseguito un titolo di studio, i tirocini curriculari fanno parte del *cursus studiorum* degli studenti universitari;

Rilevato che nell'ottica di garantire un'adeguata formazione per agevolare l'ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, l'Istituto, con determinazione presidenziale del 16 maggio 2016, n. 67, ha adottato la convenzione quadro tra Inps e Università per l'attivazione di tirocini curriculari, da svolgersi presso proprie strutture, finalizzati a integrare il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, tramite l'acquisizione nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore economico e produttivo ;

Rilevato altresì che si ritiene utile proseguire la collaborazione con le Università che si fanno promotrici di tirocini curriculari;

Tenuto conto che il testo della convenzione quadro in oggetto risulta aggiornato con le intervenute modifiche organizzative e con le nuove disposizioni normative in materia di privacy e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Preso atto che il tirocinio ha natura formativa e non costituisce rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro;

Preso atto che l'INPS, come soggetto ospitante, si impegna ad assicurare le misure di tutela e il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che l'Università, come soggetto promotore, assicura i tirocinanti presso l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;

Preso atto che per l'attivazione del tirocinio, la convenzione quadro prevede che l'Università, la struttura Inps ospitante e il tirocinante sottoscrivano un accordo attuativo contenente le modalità di attuazione della collaborazione secondo lo schema allegato alla convenzione di cui è parte integrante;

Preso atto che l'INPS, le Università e i tirocinanti si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'art. 39, del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare l'allegato schema di Convenzione quadro tra Inps e Università per l'attivazione di tirocini curriculari che costituisce parte integrante della presente determinazione.

I Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sottoscriveranno le singole convenzioni previa verifica degli atti presupposti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera

Convenzione Quadro per l'attivazione di tirocini curriculari

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, C.F.80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale/di Coordinamento Metropolitano giusta determinazione presidenziale n.....del, (d'ora in poi denominato anche "INPS" o "soggetto ospitante");

e

l'Università, codice fiscale n., con sede legale in, (d'ora in poi denominata anche "Università" o "soggetto promotore"), rappresentata dal,

Di seguito le Parti

Premesso

- che l'Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine incentiva forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini (d'ora in avanti denominati tirocini);
- che le Parti ritengono nel reciproco interesse instaurare un rapporto di stabile e continuativa collaborazione;
- che i tirocini oggetto della presente Convenzione hanno natura curriculare e che per essi sono garantite le condizioni previste dalla normativa vigente,

Visti

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" e, in particolare, l'articolo 18 che ha previsto per le Università la possibilità di attivare sulla base di apposite convenzioni con datori di lavoro pubblici e privati, tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;
- il Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento*";
- le "*Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*", adottate con l'Accordo del 25 maggio 2017, n. 86 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella cui disciplina non rientrano i tirocini curriculari;
- l'art. 1, comma 720, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che definisce il tirocinio curriculare quale tirocinio "funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto"
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito "Codice";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Considerato che

- alla sottoscrizione, per INPS, della presente Convenzione quadro provvede il Direttore Regionale/di Coordinamento Metropolitano sul cui territorio di competenza insiste la sede legale dell'Università;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo del tirocinante e non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

I tirocini possono essere attivati su apposita istanza dell'Università che avrà cura di segnalare gli studenti interessati.

L'INPS si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta del soggetto promotore, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture.

I rapporti che l'INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro.

L'Inps non eroga alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio.

Articolo 3

Ai fini dell'attivazione del tirocinio, le Parti e il tirocinante stipulano un accordo attuativo, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della Convenzione nel quale sono indicati:

- il nominativo del tirocinante;
- il progetto formativo del tirocinio;

- il nominativo dei tutor;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione degli orari;
- la struttura INPS presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, di cui al successivo articolo 5;
- i diritti e gli obblighi delle Parti

L'accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08.

L'accordo attuativo è sottoscritto, per conto dell'Istituto, dal responsabile della struttura che ospiterà il tirocinante.

Articolo 4

La durata del tirocinio è stabilita nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e previo accordo tra le Parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione alle condizioni indicate da parte dell'INPS o del tirocinante) deve essere anticipatamente motivata e comunicata all'Università/all'altra Parte.

Per ciascuna delle parti sono cause di interruzione dei singoli tirocini le seguenti fattispecie:

- a) il comportamento del tirocinante, qualora sia tale da far venir meno le finalità del progetto formativo;
- b) la violazione degli impegni e degli obblighi previsti in capo alle Parti contraenti.

Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all'altra Parte e al tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.

Articolo 5

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa in materia di rischi infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

In particolare, il soggetto promotore provvede:

- a) ad assicurare il personale tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- b) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a denunciare, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
- c) a comunicare, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle Rappresentanze Sindacali del soggetto ospitante, l'avvio del tirocinio presso il soggetto ospitante.

Le coperture assicurative di cui alla lettera a) avranno a oggetto anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto Formativo Individuale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e segnatamente:

- a) Formazione di carattere generale e specifico ex art. 37 TUSSL;
- b) Informazione ex art. 36 TUSSL riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) ai lavoratori delle sedi ospitanti;
 - rischi generali e specifici presenti nelle sedi ospitanti;
 - piani di emergenza ed evacuazione delle sedi ospitanti;
- c) Immediata comunicazione all'Università di eventuali infortuni occorsi al personale tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative dalla medesima sottoscritte.

Il personale tirocinante è tenuto a uniformarsi al codice di comportamento nonché ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Articolo 6

L'INPS si impegna a individuare un proprio tutor per ogni tirocinante il cui nominativo dovrà essere riportato nell'accordo attuativo a cura dell'Università.

L'Università si impegna a indicare nell'accordo attuativo gli obblighi del tirocinante relativi al rispetto:

- 1) degli impegni concordati nel progetto formativo e delle indicazioni del tutor dell'INPS;
- 2) delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e dei regolamenti dell'INPS ;
- 3) degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

Articolo 7

L'INPS si impegna a:

- rispettare il progetto formativo;
- seguire, per il tramite del tutor dell'INPS individuato, lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- assicurare il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente come previsto dalla normativa vigente;

- assicurare, tramite la struttura INPS ospitante, il rispetto degli obblighi stabiliti in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/08;
- fornire al tirocinante, tramite la struttura INPS ospitante, le informazioni utili ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari.

Articolo 8

Al termine del tirocinio l'INPS, tramite il tutor, si impegna a rilasciare al tirocinante un attestato relativo allo svolgimento del tirocinio e a compilare la scheda di valutazione finale di tirocinio. Il tutor dell'INPS fornirà nella scheda di valutazione le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo realizzato ai fini della validazione delle competenze a opera dell'Università.

L'Università si impegna a rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato di svolgimento del tirocinio, attraverso le apposite procedure predisposte a tale fine dall'Università.

Articolo 9

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel citato Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - debitamente aggiornate alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali - a tal fine indicate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA". Le Parti assicurano che gli eventuali trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, nei termini di cui al precedente comma, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori

dei casi di previsione di legge. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice).

A tal fine le Parti provvederanno sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, a impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 10

La presente Convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi tramite scambio di Posta Elettronica Certificata (PEC) sei mesi prima della scadenza della Convenzione.

Articolo 11

Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

Per l'INPS

Per l'Università

ACCORDO ATTUATIVO DI TIROCINIO CURRICULARE

(PROGETTO FORMATIVO)

della Convenzione, sottoscritta in data.....tra l'Università.....e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Nome e Cognome:

Matricola n°:

Corso di Laurea:

Anno di Corso:

Nato a:il.....

Codice Fiscale

Telefono:

E-mail:

Sede operativa del tirocinio:

Codice Ateco - Assicurazione sociale obbligatoria

Tutor universitario:.....Tel:.....E-mail:

TutorINPS:Tel:E-mail:

data di inizio.....data di fine.....

Modalità di svolgimento:(Giorni/orari).....

Indennità di partecipazione: non prevista

Facilitazioni: non previste

Natura del tirocinio: CURRICULARE

OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO:.....

ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO:

OBIETTIVI FORMATIVI (ABILITA', CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE)

Polizze assicurative a carico dell'Università:

- Infortuni sul lavoro presso.....(Polizza.....)
- Responsabilità civile verso terzi presso..... (Polizza.....)

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili dell'INPS;
- Osservare gli orari concordati e rispettare l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività dell'Istituto;
- Seguire le indicazioni dei tutor e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Redigere la valutazione finale di tirocinio e, ove richiesto dall'Università, una relazione di tirocinio sull'attività svolta;
- Richiedere verifica e autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- Comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla commissione disciplinare dell'Università.

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA OSPITANTE DELL'INPS

- Assegnare a un dirigente/funziionario il ruolo di "tutor" del tirocinante;
- Seguire tramite il tutor INPS lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/08;
- fornire al tirocinante le informazioni utili ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari;
- Garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente;
- Concedere al tirocinante di assentarsi, previo accordo con il tutor INPS, per impegni universitari inderogabili;
- Al termine di ogni tirocinio, compilare la valutazione finale di tirocinio e redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio.

OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

- Designare un tutor universitario che svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo e assicura il monitoraggio del progetto individuale, predisponendo in collaborazione con il tutor INPS, la validazione finale delle competenze eventualmente acquisite;
- Rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.

AVVERTENZE

I rapporti che l'INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro.

L'Università

..... data

L'INPS

..... data

Il Tirocinante

..... data